

ASSOCIAZIONE ALIGHIERI APS
Via Quarto dei Mille, 175 - 47522 Cesena (FC)

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata -

L'associazione denominata **"Associazione Alighieri APS"** è una associazione operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede-

L'associazione Alighieri APS ha sede nel Comune di Cesena (FC).

Articolo 3 - Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale aventi lo scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale, nonché di prevenire le devianze sociali, mediante la promozione della cultura in ogni sua forma, svolgendo attività a favore di scolari delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle famiglie degli stessi e/o di eventuali terzi anche al di fuori del rapporto scolastico, operando nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- organizzare iniziative culturali, educative, formative, di orientamento e per l'impiego del tempo libero;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento volte all'integrazione sociale e culturale, nonché alla prevenzione delle devianze sociali;
- realizzare ogni possibile sinergia e momento di integrazione pubblico/privato, secondo le modalità e gli strumenti consentiti dalla legge;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti pubblici e privati che perseguono gli stessi fini;
- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative e formative;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo educativo e formativo;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il

Allegato "B"

Rep. n. 161.319

Raccolta n. 31.960

raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Comitato Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Comitato Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Comitato Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Comitato Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Comitato Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Comitato Direttivo nel caso in cui il socio:

- abbia assunto un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- abbia commesso persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - non sia più in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Comitato Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

L'assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle modifiche dello statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno tre membri del Comitato Direttivo o un quinto degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggere presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data prevista, contenente gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, con la presenza, personalmente o per delega, ed il voto favorevole, di almeno la maggioranza degli associati, relativamente alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione e scissione e, con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati per la deliberazione relativa allo scioglimento dell'associazione.

Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Comitato Direttivo -

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Comitato decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato.

Al Comitato Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio annuale;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberarne l'esclusione ai sensi del precedente art. 5;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- approvare il testo delle convenzioni da stipulare con gli enti pubblici;
- promuovere raccolte di fondi.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo sono redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Comitato stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Segretario -

Il Segretario viene eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti e deve avere una adeguata preparazione professionale.

Il Segretario ha il compito di:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo;
- coordinare ed organizzare le attività svolte dall'associazione;
- convocare, previa intesa con il Presidente, il Comitato Direttivo e l'assemblea dei soci nei casi espressamente previsti dallo statuto.

Articolo 11 - Organo di Controllo –

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere

dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11 - Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 12 - Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali degli aderenti;
- contributi da parte di privati;
- contributi da parte dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio rispettivamente il 1° settembre di ogni anno e termine il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Comitato Direttivo

predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 14 - Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 11;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16 - Norma di rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

F.to Donatella Bolongaro

F.to Maria Chiara Scardovi